



Spett.
CONFSAL UNSA COORDINAMENTO
NAZIONALE M.E.F.
Via Napoli 51
00184 Roma

Roma, 18 Marzo 2014

Convezione RCPATRIMONIALE associati CONSAL UNSA


Riepiloghiamo i termini della copertura assicurativa per la RCPatrimoniale proponibile ai Vostri iscritti:

ASSICURATORI: Lloyd's of London,
ASSICURATO: Dirigente/Funzionario Amministrativo;
MASSIMALE: Come da allegato;
RETROATTIVITÀ: illimitata (dalla data dell'incarico);
GARANZIA POSTUMA: 5 anni per quiescenza, cessato incarico o decesso dell'assicurato;
FRANCHIGIA: nessuna;
TACITO RINNOVO: SI, in mancanza di disdetta, con preavviso di 30 giorni;
CONDIZIONI: Come da allegato;
PREMIO ANNUO: Come da allegato.

Il questionario potrà essere anticipato via fax, ma - per gli effetti di cui al capoverso precedente e come esplicitamente richiesto dalla Rappresentanza Generale dei Lloyd's - sarà necessario far pervenire successivamente il documento nella sua versione originale.

Il premio previsto per i singoli casi di garanzia assicurativa richiesta dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico bancario la cui copia dovrà essere inoltrata unitamente al modulo di adesione alla Convenzione. La copertura assicurativa decorrerà dalla data di conferma di accettazione della richiesta di adesione da parte degli assicuratori.

Con preghiera di restituzione di copia della presente per conferma di ricezione, dichiarandoci a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i più distinti saluti.



ROMA 15 APR. 2014

SAPRI BROKER s.r.l.

Sapri broker srl

RUI B14419 - Capitale Sociale € 200.000,00 - Registro Imprese di Roma e Codice Fiscale 02595000585 - Partita Iva 01084191004

Sede Legale
Via Paolo II, 3 - 00165 Roma
Tel. (+39) 06.98.96.11.00 - 06.98.96.12.00
Fax: (+39) 06.68.92.092 - 06.39.37.90.93
e-mail: direzione@sapri.it

Ufficio di Milano
Piazza Risorgimento, 7 20129 Milano
Tel. (+39) 02.76.00.48.24
Fax (+39) 02.73.95.62.43
e-mail: direzione.milano@sapri.it

Ufficio di Trento
Via A. De Gasperi, 77 - 38100 Trento
Tel. (+39) 0461.91.55.88
Fax (+39) 0461.91.55.52
e-mail: direzione.trento@sapri.it

Ufficio di Palermo
Via A. Leo, 2 - 90141 Palermo
Tel. (+39) 091.66.22.392
Fax (+39) 091.61.21.651
e-mail: direzione.palermo@sapri.it

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Questa è una polizza **CLAIMS MADE**, ossia è una copertura assicurativa operante per le Richieste di risarcimento (vedere definizione di polizza di sinistro) ricevute per la prima volta dall'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore nel corso del Periodo di assicurazione.

Salva diversa pattuizione tra le parti, terminato il periodo di assicurazione cessano gli obblighi dell'Assicuratore e nessuna denuncia potrà essere accettata.

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel questionario compilato dall'Assicurato, costituiscano la base di quest'Assicurazione e parte integrante della Polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l'Assicurato, dopo appropriati accertamenti, dichiara che al momento della stipulazione di questo contratto non ha ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un Sinistro quale definito in questa polizza e di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad un Sinistro.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Contraente:	Il soggetto giuridico che stipula il contratto di Assicurazione;
Assicurato:	La persona nominata sulla Scheda di Copertura che abbia con la Pubblica Amministrazione un rapporto di lavoro o servizio o mandato ivi compresi gli Amministratori, il Segretario comunale, i dirigenti e i Dipendenti;
Pubblica Amministrazione:	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo Pubbliche, ATER, USSL, ASL, Ospedali Pubblici, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
Ente di Appartenenza:	l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di lavoro, servizio o mandato;
Gli Assicuratori:	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON;
Dipendente Tecnico:	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione .
Dipendente Legale:	qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Ente di Appartenenza.
Sinistro:	si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione , riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve un'informazione di garanzia o la notifica dell'avvio

	di un procedimento per Responsabilità Amministrativa ;
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali ;
Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecati a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi;
Responsabilità Amministrativa:	la responsabilità gravante sull'Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di lavoro o servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o una Perdita Patrimoniale all'Ente di Appartenenza , ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato ;
Responsabilità Amministrativa -Contabile:	la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull'Assicurato quando agisca quale "agente contabile" nella gestione di beni, valori o denaro pubblico;
Indennizzo:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro ;
Massimale:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro ;
Durata del Contratto:	il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel Modulo o frontespizio di polizza;
Periodo di Efficacia:	il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella Scheda di Copertura , e la data di scadenza del Contratto ;
Scheda di Copertura:	il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente nel caso in cui le stesse siano imputabili a dolo.

Art. 2 - Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri Assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

Gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione all'Assicuratore in caso di sinistro.

Art. 3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, se l'Assicurato non paga il premio o la prima rata di premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' (trentesimo) giorno dopo la data di decorrenza dell'assicurazione e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento.

Se alle scadenze convenute l'Assicurato non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio - Diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa (art. 1898 Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Corresponsabilità

L'Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati degli stessi Enti della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.

Nell'eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori ai termini del Certificato o dei Certificati ecceda l'importo indicato nella Scheda di Copertura, le indennità spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Nonostante i provvedimenti di qualunque clausola o condizione contenuta nella presente polizza, in caso di Sinistro si applicano le seguenti condizioni:

7.1 L'Assicurato, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze, deve darne avviso scritto anche a mezzo fax o mail, agli Assicuratori, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte:

7.1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;

7.1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti;

7.1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato;

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti 7.1.2 e 7.1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.

- 7.2 la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal Contraente per conto dell'Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli Assicuratori come se fosse fatta dall'Assicurato stesso;
- 7.3 l'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione;
- 7.4 considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo di Assicurazione - fermo restando quanto precisato ai comma 7.1. e 7.2 sopra - comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo;
- 7.5 senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.

Art. 8 – Proroga dell'Assicurazione - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, o qualora fosse regolamentato in modo differente nella scheda di copertura, quest'ultima è prorogata per un ulteriore anno.

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all'assicurato che abbia cagionato il sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge – Interpretazione del contratto

Per quanto non è altrimenti disciplinato nella presente Assicurazione, valgono esclusivamente le norme della legge italiana e in caso di dubbia interpretazione si applicherà quella più estensiva e più favorevole per l'Assicurato.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

12.1 - Responsabilità Civile verso Terzi

L'Assicurazione è prestata per la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali** cagionate a Terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge.

La garanzia di cui sopra comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da **Sinistri** conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il **Periodo di Efficacia** come previsto all'Art. 18 che segue, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

12.2 - Responsabilità Amministrativa e Amministrativa-Contabile

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per **Perdite Patrimoniali** cagionate alla **Pubblica Amministrazione**, all'Ente di **Appartenenza** e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi con colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla **Pubblica Amministrazione** in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.

La garanzia vale altresì nei casi di rivalsa esperita dalla **Pubblica Amministrazione** che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dall'Assicurato stesso, da solo o in concorso con altri.

Si conviene inoltre che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da **Sinistri** attinenti ad azioni di rivalsa da parte della **Pubblica Amministrazione** in genere, compreso l'Ente di **Appartenenza**, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato durante il **Periodo di Efficacia** come previsto all'Art. 18 che segue, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge.

Art. 13 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 14 - Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le **Perdite Patrimoniali** derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Art. 15 - Limiti di Indennizzo - Franchigia

Per ogni singolo Assicurato, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella **Scheda di Copertura** per ciascun **Sinistro** e cumulativamente per l'insieme di tutti i **Sinistri** verificatisi in uno stesso **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi.

In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso **Sinistro**, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il **Limite di Indennizzo** cumulativo indicato nella scheda di copertura, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti.

Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 18 che segue.

L'assicurazione è prestata senza l'applicazione di alcuna franchigia.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non vale per i **Sinistri** relativi a:

- a) **Danni Materiali** di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all'Articolo 12.1 secondo comma della presente polizza);
- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della **Pubblica Amministrazione** e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 23 che segue;
- c) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni;

- d) azioni od omissioni imputabili all'**Assicurato** a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- f) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la **Responsabilità Civile** di cui alla legge 990 del 1969 e D.lgs 209/2005 – titolo X;
- g) fatti o circostanze pregresse già note all'**Assicurato** e/o denunciate prima della data d'inizio della **Durata del Contratto**, fatto salvo quanto previsto all'art. 30 Continuous Cover;
- h) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'**Assicurato** salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la **Pubblica Amministrazione** in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'**Assicurato**;

nonché per i **Danni**:

- i) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- j) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

Art. 17 - Assicurazione "Claims made" - Retroattività

L'Assicurazione è prestata nella forma «claims made» e vale per i **Sinistri** che abbiano luogo per la prima volta nel corso della **durata del contratto** e che siano regolarmente denunciati agli **Assicuratori** durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza e non siano già noti all'**Assicurato** o già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'**Assicurato** licenziato per giusta causa.

Art. 18 - Garanzia Postuma

Nel caso di morte o pensionamento dell'assicurato o di cessazione dell'attività assicurata, l'Assicurazione diviene altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** entro il numero di anni indicato nella scheda di copertura, successivi alla **data di cessazione**, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il **periodo di efficacia** dell'Assicurazione stessa.

Il **Massimale** stabilito nella **Scheda di Copertura** è l'obbligazione massima alla quale gli **Assicuratori** saranno tenuti, cumulativamente per tutti i **Sinistri** pertinenti all'intera durata della garanzia postuma. Resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un **Periodo di Assicurazione** distinto e separato, quale definito in questa polizza.

L'assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'**Assicurato** licenziato per giusta causa.

Qualora risulti che i **Danni** relativi a un **Sinistro** rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall'**Assicurato** o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale **Sinistro**.

Art. 19 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i **Sinistri** derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che l'assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 20 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'**Assicurato** e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all'Art. 23 che segue.

Art. 21 - Cessazione dell'assicurazione

Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art. 18 della presente polizza, l'assicurazione termina in caso di cessazione dell'**Assicurato** dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.

Art. 22 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno di quanto dovuto al Danneggiato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 23 – Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 b) si precisa che l'Assicurazione vale per tutti gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di appartenenza in altri Enti, Società o organi collegiali.

Art. 24 – Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell'Art. 7 in quanto applicabili.

Art. 25 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008

Sempre che l'Assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche a favore di quegli Assicurati che non abbiano eseguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo 81/2008;
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 26 - "Levata Protesti"

L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale di Euro 150.000,00 per singolo Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00. Ferme restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.

Art. 27 - Acquisizioni in economia

Premesso che l'Assicurato persona fisica sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario, l'assicurazione s'intende estesa entro il limite per sinistro e per anno assicurativo previsto dalle leggi vigenti, per ciascun Assicurato alle responsabilità derivanti all'Assicurato Persona Fisica in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto inadempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

Art. 28 - Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Assicurato. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Codice Civile, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile.

Art. 29 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 30 – Continuous Cover

A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli **Assicuratori** si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l'**Assicurato** relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l'**Assicurato** nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un **sinistro**, che fossero noti all'**Assicurato** prima della decorrenza della presente polizza e che l'**Assicurato** non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente Polizza o al momento della compilazione del Proposal Form che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:

- a) dal momento in cui l'**Assicurato** è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli **Assicuratori**, l'**Assicurato** fosse ininterrottamente coperto da assicurazione, senza soluzione di continuità, ai sensi di polizze di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's;
- b) l'inadempimento dell'obbligo di denunciare agli **Assicuratori** tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell'**assicurato** in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
- c) i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.

Art. 31 – Clausola Broker

Nella Scheda di Copertura è precisato quale delle due clausole che seguono è applicabile a questo contratto, ritenendo nulla l'altra.

Articolo 31.A	Clausola gestione comune
----------------------	---------------------------------

Con la sottoscrizione della presente polizza, le Parti affidano la gestione di questo contratto al **Corrispondente** dei Lloyd's.

Ai fini di questa assicurazione, detto **Corrispondente** agirà come intermediario riconosciuto da entrambe le Parti.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione fatta dall'**Assicurato** al **Corrispondente** si considererà come fatta agli **Assicuratori** stessi;
- b) ogni comunicazione fatta dal **Corrispondente** agli **Assicuratori** per conto dell'**Assicurato** si considererà come fatta da questi agli **Assicuratori**;
- c) ogni comunicazione fatta dagli **Assicuratori** al **Corrispondente** si considererà come fatta all'**Assicurato** stesso.

Articolo 31.B	Clausola Broker
----------------------	------------------------

Con la sottoscrizione della presente polizza:

- 1°. L'**Assicurato** conferisce al **Broker** indicato nella Scheda di Copertura l'incarico di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- 2°. gli **Assicuratori** conferiscono al **Corrispondente** dei Lloyd's l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che :

- a) ogni comunicazione fatta al **Broker** dal **Corrispondente** si considererà come fatta all'**Assicurato**;
- b) ogni comunicazione fatta dal **Broker** al **Corrispondente** si considererà come fatta dall'**Assicurato** stesso;
- c) ogni comunicazione fatta al **Corrispondente** si considererà come fatta agli **Assicuratori**;
- d) ogni comunicazione fatta dal **Corrispondente** si considererà come fatta dagli **Assicuratori** stessi.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

CONDIZIONI SPECIALI

(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di copertura)

- 1) **Differenza in Massimali** - Si prende atto che in considerazione del fatto che l'Assicurato abbia dichiarato l'esistenza di un'altra assicurazione in corso, emessa a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente assicurazione, per un **Massimale** non inferiore a EUR 500.000,00 per singolo **Sinistro** e in aggregato annuo, nell'eventualità di un **Sinistro** coperto da entrambe le assicurazioni, questa copertura risponderà per i soli limiti in eccesso ai massimali previsti dall'altra assicurazione, sempre e comunque entro i limiti massimali previsti dalla presente polizza e sempre che l'Assicurato mantenga in vigore tale altra assicurazione fino alla scadenza del presente contratto. Ferme restando tutte le altre condizioni di assicurazione.
- 2) **Perdite patrimoniali derivanti dal danno all'immagine dell'Ente** – sono comprese in garanzia le perdite patrimoniali dovute al danno d'immagine, involontariamente cagionate dall'Assicurato alla Pubblica Amministrazione.
- 3) **Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici** - Nel caso l'Assicurato, fosse un **Dipendente Tecnico** come definito nella presente polizza, l'esclusione di cui all'Articolo 16 (a) viene interamente abrogata, e si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:

- a) **- Clausola addizionale all'Art.12 "Oggetto dell'Assicurazione"**

La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la **Responsabilità Civile** derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali** e **Danni Materiali** involontariamente cagionati a Terzi, allo Stato, compreso l'Ente di **Appartenenza** e la **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Tecnico** come definito.

La garanzia si intende altresì estesa a coprire la **Responsabilità Amministrativa – Contabile** derivante all'Assicurato per **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate all'Ente di **Appartenenza**, allo Stato, e alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di **Dipendente Tecnico** come definito.

- b) **Esclusioni Aggiuntive**

La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- k) a prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del **Dipendente Tecnico** o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;

- c) **Condizioni Aggiuntive**

L'Assicurazione si intende operante anche per i **Sinistri** derivanti da:

- I. Progettazione di opere pubbliche così come prevista dal D.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione DPR 207/2010;
- II. Verifica e Validazione dei progetti così come prevista dal D.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione DPR 207/2010;
- III. Responsabile Unico del Procedimento così come prevista dal D.lgs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione DPR 207/2010;

Per le estensioni di garanzia alle responsabilità di cui ai punti I, II, gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio addizionale a rilasciare ove necessario o previsto dalla Legge, certificati distinti dalla presente polizza, con **Massimali** e durata separati per ogni opera. Per tali certificati il premio relativo dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata e la durata massima sarà pari a 48 mesi.

- IV. consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- V. le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n. 14 del 31/05/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 2 Agosto 2002;
- VI. le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
 - 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli articoli 1322 - 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara, anche per conto dell'Assicurato, di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporaneamente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse :

- Premessa
- Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro (omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione);
- Art. 8 - Cessazione del contratto;
- Art. 17 - Assicurazione "claims made" - Retroattività;
- Art. 18 - Garanzia postuma;
- Art. 20 - Persone non considerate terzi;
- Art. 21 - Cessazione dell'Assicurazione;
- Art. 30 - Continuous cover;
- Art. 31 - Clausola Broker;

Data

L'Assicurato o il Contraente

**RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE E AMMINISTRATIVA CONTABILE DEI
DIRIGENTI E FUNZIONARI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Polizza convenzione con SAPRI BROKER SRL - sintesi delle garanzie

Assicuratori: Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's di Londra;

Garanzie: Responsabilità civile derivante all'assicurato per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi inclusa la Pubblica Amministrazione per fatti od omissioni commessi nell'esercizio delle sue funzioni e di cui debba rispondere a norma di legge. Sono comprese le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità di natura amministrativa, erariale, contabile e formale per effetto di decisioni della Corte dei Conti o altri enti di giustizia civile o dell'Amministrazione dello Stato. Sono inclusi i danni conseguenti a smarrimento, distruzione deterioramento di atti, titoli non al portatore o documenti, per fatti imputabili all'assicurato, esclusi i casi di furto, rapina e incendio. Sono comprese le spese legali sopportate dall'assicurato per resistere alla richiesta di risarcimento entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.

L'assicurazione vale per tutti gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri Enti, Società o organi collegiali.

Validità della copertura: Comportamenti colposi posti in essere dalla data di conferimento dell'incarico, sconosciuti all'atto della stipula. In caso di cessazione dell'attività per quiescenza o decesso saranno considerate risarcibili le richieste di risarcimento per danni occorsi durante la validità del contratto denunciati fino a cinque anni dopo la cessazione della attività.

Massimale e premi:

Incarico	Massimale	Premio
Dirigente Amministrativo	3.000.000,00	550,00
Dirigente Amministrativo	2.000.000,00	450,00
Dirigente Amministrativo	1.000.000,00	350,00
Funzionario Amministrativo	1.000.000,00	250,00

In caso di coinvolgimento di più assicurati in un medesimo evento il massimale cumulativo si intende fissato in € 5.000.000,00.

Franchigia: Non prevista;

MODULO DI ADESIONE**DIRIGENTI E FUNZIONARI DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Nome e Cognome

Codice fiscale

Indirizzo

CAP Città Prov

Incarico ricoperto / Qualifica

presso

La garanzia assicurativa decorrerà dalla data di accredito del bonifico sul c/c intestato a Sapri
Broker SRL IBAN IT96Z0885172322000000038059 - causale: adesione polizza LLOYD'S/MEF
RCPatrimoniale / _____ (nominativo)-.

N.B. il pagamento dovrà essere effettuato al netto di ogni spesa bancaria.

Incarico	Massimale	Premio	
Dirigente Amministrativo	3.000.000,00	550,00	<input type="checkbox"/>
Dirigente Amministrativo	2.000.000,00	450,00	<input type="checkbox"/>
Dirigente Amministrativo	1.000.000,00	350,00	<input type="checkbox"/>
Funzionario Amministrativo	1.000.000,00	250,00	<input type="checkbox"/>

N.B. Gli assicuratori si riservano l'accettazione della copertura assicurativa anche in relazione alle dichiarazioni rese dall'Assicurato in merito alle mansioni svolte e dichiarate nel presente modulo. In caso di rifiuto della copertura, il premio pagato verrà tempestivamente, in toto, restituito.

L'ASSICURATO DICHIARA:

✓ Conoscere ed accettare tutte le condizioni generali e particolari delle polizze previste dalla Convenzione depositate presso gli Uffici del Broker; ☐ SI ☐ NO

e Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892-1893 Codice Civile:

- ✓ Di non aver avuto polizze stornate per danno negli ultimi tre anni; ☐ SI ☐ NO
- ✓ Di non aver altre assicurazioni in corso; ☐ SI ☐ NO
- ✓ Di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi; ☐ SI ☐ NO
- ✓ Di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'Assicurazione. ☐ SI ☐ NO

Preso atto dei diritti riconosciuti all'interessato dal D.Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei dati qui forniti, consapevole che l'esecuzione dei servizi richiesti non può aver luogo senza comunicazione dei dati personali alla Sapri Broker Srl per le finalità e nei limiti indicati dalla suddetta legge.

Data**L'ASSICURATO**

.....

.....